

N. 2055

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CADDEO, BARBIERI, SCIVOLETTO,
PIATTI, MURINEDDU, MARINI, BARRILE, SARACCO, MICELE,
NIEDDU, PETTINATO, CONTE, MELONI, MONTAGNA, GIARETTA,
LARIZZA, FUSILLO e BEDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

Riconoscimento del diritto di proprietà sui fondi oggetto
di ricomposizione fondiaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge di semplificare ed accelerare le procedure dirette a permettere la ricomposizione della proprietà fondiaria frammentata. L'esigenza di realizzare un riassetto della piccola proprietà fondiaria in modo da superare la frammentazione realizzando un più razionale accorpamento dei vari appezzamenti risale agli anni '30. Le norme che si intendono modificare sono state, infatti, emanate con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, testo che disciplinava e favoriva la ricomposizione fondiaria nell'ambito dell'attività di bonifica.

Successivamente, venute meno le esigenze della bonifica di vaste parti del territorio, la ricomposizione fondiaria è stata considerata strumento utile per garantire una più efficiente distribuzione della proprietà finalizzata allo sviluppo dell'agricoltura.

E infatti nel 1962, in attuazione del «piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura» dell'anno precedente, gli enti di sviluppo agricolo furono incaricati di «procedere alla formazione di convenienti unità fondiaria, mediante ricomposizione di proprietà frammentate o mediante arrotondamento delle esistenti proprietà». Per realizzare tale obiettivo si richiamavano, con varie modifiche e integrazioni, le procedure previste dal regio decreto del 1933.

Ad oltre trent'anni di distanza, l'opera di ricomposizione - almeno in alcune parti del Paese - non è però compiuta, anzi si è inceppata al punto tale che è necessario provvedere oggi con una legge a rimuovere gli ostacoli burocratico-giuridici.

Il trasferimento delle competenze in materia agricola alle regioni, a cui corrisponde l'abolizione del Ministero dell'agricoltura come era tradizionalmente concepito, infatti, non ha semplificato le cose. Le vecchie leggi non sono state aggiornate alla nuova realtà di distribuzione delle competenze, e

quindi gli uffici regionali si sono visti privi dei poteri che sarebbero stati necessari per accelerare l'azione di riordino. A questo necessario aggiornamento si vuole, in parte, provvedere con questo disegno di legge.

La difficoltà principale che si incontra nel dare attuazione ai piani di ricomposizione predisposti dagli enti di sviluppo è il fatto che tali piani non sono in grado di trasferire automaticamente la proprietà dei fondi interessati e, inoltre, a causa dell'avvenuto passaggio di competenze alle regioni, non c'è più chi possa pronunciarsi su eventuali contestazioni del piano. In questo modo tutto si blocca.

Il presente disegno di legge propone alcune piccole ma efficaci modifiche.

Si stabilisce, infatti, che l'approvazione del piano ha la forza di trasferire automaticamente le proprietà dei terreni, consentendo anche in assenza di titoli la volturazione catastale definitiva secondo le risultanze del piano pubblicato e approvato, estinguendo l'esistenza di altri diritti reali, salva la possibilità, per chi ne fosse titolare, di ricevere una liquidazione in denaro per il suo diritto.

Al tempo stesso, per compensare questa maggiore portata del piano, vengono aumentate le garanzie per i proprietari. Anzitutto si amplia la pubblicità che deve avere il piano di ricomposizione per consentire a tutti i possibili interessati di venirne a conoscenza: oltre ad essere trasmesso per raccomandata ai proprietari coinvolti, il piano deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione e su due quotidiani. Inoltre, si consente ai presidenti delle regioni di pronunciarsi rapidamente e con tutte le garanzie sui reclami contro le decisioni del piano, in modo da non lasciare l'efficacia di quest'ultimo indefinitamente sospesa nel tempo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, in materia di ricomposizione
fondiaria)*

1. Al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 26, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè con avviso pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della regione e su due quotidiani di cui almeno uno a diffusione nazionale.»;

b) all'articolo 28, primo comma, sono soppresse le parole: «, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale»;

c) all'articolo 29 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordinamento, resta salva la possibilità di ottenere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 28, l'accertamento giudiziale e la liquidazione in denaro di tali diritti».

